

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 605 del 10 marzo 2009

L. R. 40/93. DGR 2641/2007. Approvazione schema bilancio per le organizzazioni di volontariato.

[*Servizi sociali*]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

L'Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue:

La legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 ha dettato norme fondamentali per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato e stabilito i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le stesse.

Il Veneto in attuazione alle disposizioni normative, con Legge 30 agosto 1993, n. 40 ha istituito il Registro Regionale disciplinandone i relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione.

Il D. Lgs. 460/1997 ha introdotto dal 1.01.1998 la qualifica di ONLUS, qualifica valida ai soli fini fiscali che concede importanti e disparate agevolazioni o esenzioni fiscali in conseguenza dell'esercizio di specifiche attività. Alcuni soggetti, quali le organizzazioni di volontariato, vengono considerati ONLUS di diritto, in quanto già inseriti in registri che ne certificano lo scopo di solidarietà sociale.

Le ultime leggi finanziarie statali hanno previsto la possibilità per i cittadini di devolvere il 5 per mille delle proprie imposte ad alcune categorie di soggetti, tra cui le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali.

Interpretando la necessità di trasparenza per i soggetti non profit da più parti manifestata, l'Agenzia per le ONLUS, con propria deliberazione n. 5 del luglio 2007 ha approvato un progetto per la realizzazione di linee guida e schemi per la redazione del bilancio d'esercizio degli enti non profit.

La redazione di modelli di bilancio specifici per i soggetti non profit risponde, oltre che all'esigenza di differenziarli dalle società commerciali e dagli enti pubblici, a quella dei terzi interessati ad avere informazioni chiare sull'attività che tali soggetti svolgono.

La struttura regionale competente, in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato provinciali, ha predisposto, partendo dai modelli emanati dall'Agenzia delle Onlus e dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti per gli enti non profit in generale, uno schema specifico per le organizzazioni di volontariato, tenendo conto sia della prassi degli uffici regionali sia degli specifici approfondimenti e dell'esperienza acquisita sul territorio regionale dai Centri di servizio provinciali, nella comune considerazione che il bilancio sia elemento qualificante per la permanenza delle organizzazioni nel registro regionale.

Lo schema di bilancio elaborato dal gruppo di lavoro dovrà essere adottato da tutte le ODV venete iscritte al relativo registro regionale.

Il relatore conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Legge 11 agosto 1991, n. 266;
- Visto l'art. 4 della Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40;
- Visto il D. M. 8 ottobre 1997;
- Vista la DGR del 7 agosto 2007 n. 2641;]

delibera

1. di approvare lo schema di bilancio e la nota introduttiva di cui agli **Allegati A), B)** che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'adozione da parte delle ODV iscritte al registro regionale;
2. di trasmettere, attraverso i CSV provinciali, il provvedimento a tutte le ODV iscritte al registro regionale;
3. di disporre l'inserimento dei suddetti allegati nel sito internet della Regione Veneto.